



Mare Nostrum

1

# Roma e le province tra integrazione e dissenso

a cura di Simona Antolini, Jessica Piccinini, Federico Russo

 eum

  
Milano University Press







# Roma e le province tra integrazione e dissenso

a cura di Simona Antolini, Jessica Piccinini, Federico Russo



# Mare Nostrum

Studi sul Mediterraneo in età romana

La collana interateneo (Università degli Studi di Milano - Università degli Studi di Macerata) "Mare Nostrum. Studi sul Mediterraneo in età romana" si propone di disseminare i risultati della ricerca scientifica sulle regioni affacciate sul Mediterraneo in età romana.

*Direttori:* Jessica Piccinini e Federico Russo

*Comitato editoriale:* Simona Antolini (Università di Macerata), Jessica Piccinini (Università di Macerata), Federico Russo (Università di Milano), Simonetta Segenni (Università di Milano)

*Comitato scientifico:* Antonio Caballos Rufino (Universidad de Sevilla), Werner Eck (Universität zu Köln), Roberta Fabiani (Università di Roma Tre), Michele Faraguna (Università di Milano), Estela Garcia Fernandez (Universidad Complutense, Madrid), Gian Luca Gregori (Sapienza Università di Roma), Frédéric Hurlet (Université Paris Nanterre), Georgy Kantor (St. John College, University of Oxford), Cesare Letta (Università di Pisa), Arnaldo Marcone (Università di Roma Tre), Attilio Mastino (Università di Sassari), Enrique Melchor Gill (Universidad de Cordoba), Massimo Nafissi (Università di Perugia), Gianfranco Paci (Università di Macerata), Francisco Pina Polo (Universidad de Zaragoza), Cecilia Ricci (Università del Molise), Juan Rodriguez Neila (Universidad de Cordoba), Ignazio Tantillo (Università L'Orientale, Napoli), Sophia Zoumbaki (KERA, Atene).

*Redazione:* Federico Ameli, Federico De Ponti, Giovanna Di Giacomo, Alice Rieti

In copertina: Mappa dell'Impero Romano suddiviso tra Oriente e Occidente (Antica Roma), Spruner 1850, immagine di pubblico dominio, fonte Wikimedia Commons

La presente opera è rilasciata nei termini della licenza Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

ISBN 978-88-6056-923-3 (print)

ISBN 978-88-6056-924-0 (online)

Prima edizione: giugno 2024

© 2024 eum edizioni università di macerata

Via XX Settembre, 5 - 62100 Macerata (Italia)

<https://eum.unimc.it>

[info.ceum@unimc.it](mailto:info.ceum@unimc.it)

## Sommario

- 9 Simona Antolini - Jessica Piccinini - Federico Russo  
Introduzione
- 11 Tiziana Carboni  
Oltre i confini delle città. Gli ufficiali equestri come nuovo strumento per indagare le *élites* provinciali
- 37 Maria Federica Petraccia  
*Titus Aurelius Fulvus Antoninus*: il culto di un principe bambino in Macedonia
- 45 Federico Russo  
Aspetti della politica romana in Grecia. La testimonianza dal santuario di Oropos in età sillana
- 69 Francesco Camia  
Tra religione e politica: sul ruolo pubblico dei sacerdoti nell'Atene romana
- 87 Simona Antolini - Jessica Piccinini  
*Q. Caecilius Hilarus*, liberto di Butrinto, e le prime tracce del culto imperiale a Nicopolis
- 101 Giovanna Daniela Merola  
*Nomen publicani aspernari non possunt ...* Città ed esattori d'imposta nella provincia romana d'Asia
- 117 Livia Capponi  
Espulsioni di Ebrei ed Egiziani da Roma sotto Tiberio: ricadute mediterranee
- 137 Federico De Ponti  
La travagliata *redactio in formam provinciae* del regno di Mauretania fra interventi statali e rivolte locali

- Paola Ruggeri  
163 *Sex domini semissem Africae possidebant, cum interfecit eos Nero princeps* (Plinio XVIII 6, 35): la terra e il rapporto tra *élites* (locali e immigrati) nel territorio di Cartagine romana
- Attilio Mastino  
191 Le assegnazioni di *praedia e metalla* nella *Sardinia* di età repubblicana: da Gaio Gracco ad Ottaviano passando per Mario e Silla. L'evoluzione verso il latifondo senatorio e imperiale e le eredità giudicali
- Michele Bellomo  
249 Coercizione e consenso. Le aristocrazie iberiche e Roma tra III e II secolo a.C.
- Alessandro Cavagna  
263 Produrre moneta in provincia: il caso della Dacia di III sec. d.C.







## Introduzione

L'istituzione di nuove province da parte di Roma nel corso del periodo repubblicano e poi imperiale rappresenta un complesso fenomeno storico le cui ricadute si fecero sentire in numerosi ambiti della vita pubblica e privata dei cittadini delle comunità che, di volta in volta, venivano inglobate nelle province di neoformazione.

La progressiva estensione del controllo di Roma mise in moto diversi meccanismi di reazione da parte dei cittadini provinciali verso le istituzioni romane: se, da un lato, si registra la volontà di aderire, in maniera più o meno spiccata e completa, al potere di Roma in ogni sua declinazione, dall'altro vi furono anche atteggiamenti di maggior resistenza e rigidità, se non di più esplicito rifiuto nei confronti dell'elemento romano.

A sua volta, fu spesso la *res publica*, con precise scelte nel campo della politica espansionistica e poi nella fase di stabilizzazione dei territori acquisiti, a determinare, a livello provinciale, episodi di dissenso o, piuttosto e in senso opposto, di integrazione.

Naturalmente, vista l'estensione straordinaria dell'impero romano, sia dal punto di vista cronologico che da quello geografico, la varietà delle situazioni determinatesi nel corso del tempo è tanto vasta quanto varia e sfaccettata.

Fine ultimo dei contributi raccolti in questo volume è, allora, quello di fornire l'analisi di casi specifici tramite approfondimenti mirati, che possano descrivere e delineare significativi esempi di politica romana di livello provinciale e reazioni locali a questa, in ambito giuridico-amministrativo, economico, religioso e così via.

Con grande prevalenza, le vicende indagate ricadono entro la macroregione del Mediterraneo antico, sia nelle aree occidentali sia in quelle orientali, a indicare, nello specifico contesto, la ricorrenza di precisi tratti comuni caratteristici sia dell'impostazione dello stato di Roma nell'istituire e nel gestire i nuovi territori sottoposti al regime provinciale, sia negli atteggiamenti di rifiuto o accettazione che si manifestavano a livello locale, giungendo a comporre, infine, un complessivo affresco storico che appare, allo stesso tempo, tanto variegato quanto omogeneo.

Il volume include gli esiti di un incontro sul tema che ha avuto luogo presso l'Università degli Studi di Milano nel maggio 2023.

Simona Antolini, Jessica Piccinini, Federico Russo



Federico Russo\*

## Aspetti della politica romana in Grecia. La testimonianza dal santuario di Oropos in età sillana

RIASSUNTO. Il contributo intende indagare le motivazioni che furono alla base dei privilegi fiscali concessi da Silla al santuario di Oropos in Grecia, non solo alla luce dei rapporti esistenti tra Silla e il centro beotico, ma anche entro il più generale quadro di misure di ambito fiscale varate da Silla per la gestione delle entrate provenienti dalla Grecia e dalla provincia d'Asia.

PAROLE CHIAVE. Silla, Oropos, Publicani, Province romane, *Lex locationis*

ABSTRACT. The paper aims at exploring the reasons which led Sulla to concede specific fiscal privileges to the shrine in Oropos in Greece, in the light of the political relationships that Sulla had with the Boeotian center and within the more general set of measures that he introduced as to improve the fiscal administration of Greece and of the province of Asia.

KEYWORDS. Sulla, Oropos, Publicani, Roman provinces, *Lex locationis*

### 1. Introduzione

Situata in un'area di confine tra la Beozia e l'Attica, la città di Oropos<sup>1</sup>, con il vicino e collegato santuario dedicato ad Amphiaraos, occupa, nella storia delle varie fasi della presenza romana in Grecia, una posizione significativa, per molti aspetti, della politica che Roma adottò nei confronti delle comunità elleniche a partire dalla metà del II secolo a.C. così come dell'atteggiamento che quest'ultime assunsero nei confronti di Roma.

Oropos e il vicino Amphiareion furono più volte oggetto di misure politiche determinate dal senato e dalle più importanti personalità politiche di Roma, lungo gli ultimi due secoli della Repubblica.

\* Università degli Studi di Milano.

<sup>1</sup> PRANDI 1987.

Così accadde alla metà del II secolo a.C., quando Oropos, grazie ad un rapporto di *pistis e philia* con Roma, si vide da quest'ultima riconosciuto il diritto ad un giusto risarcimento per i saccheggi compiuti dagli Ateniesi<sup>2</sup> a danno del proprio territorio<sup>3</sup>.

Ancora, in età sillana, si assiste a quella che appare come vera e propria rinascita della città e del santuario, dovuta prevalentemente alla benevolenza che Silla dimostrò nei confronti dell'Amphiareion (peraltro debitamente riconosciuta dagli Oropii stessi, che non mancarono di celebrare Silla e la moglie)<sup>4</sup>.

Infine, negli anni '40 del I secolo a.C., notiamo come la popolazione di Oropos si sia affrettata a celebrare personaggi di spicco dei vari schieramenti della scena politica di Roma nel periodo compreso tra la battaglia di Farsalo e quella di Filippi, da Ap. Claudio Pulcro fino a Bruto, il cesaricida<sup>5</sup>.

Tra le varie fasi della storia di Oropos e dei suoi rapporti con Roma, momento centrale appare però proprio l'età sillana, almeno per due ordini di motivi. Da un lato, perché sarebbe stato grazie a Silla che il santuario e la città conobbero nuove fortune, dopo un periodo di scarsa attività che perdurava almeno dalla fine della guerra acaica (così almeno è stato interpretato il silenzio delle fonti letterarie ed epigrafiche relativamente agli anni compresi tra la seconda metà del II secolo a.C. e gli anni '80 del I secolo a.C.)<sup>6</sup>; dall'altro, poiché si è creduto di leggere in questi stessi interventi di età sillana l'indizio, se non la prova, del fatto che le comunità greche, inclusa Oropos, sarebbero state sottoposte al pagamento di un tributo già a partire dalla fine della guerra acaica, a dimostrazione, tra le altre cose, dell'istituzione di un preciso assetto provinciale già alla metà del II secolo a.C.<sup>7</sup>.

<sup>2</sup> La vicenda, nota da un problematico passo di Pausania (Paus. 7.11.4-8; cfr. Aul. Gell. NA 6.14.8-10), è ricordata in particolare per l'invio, a Roma da parte di Atene, di un'ambasceria composta da tre filosofi, tra cui Carneade. Già le fonti antiche si mostrano più interessate a questo aspetto che al contesto storico in cui essa avvenne. Altre fonti sull'episodio: Plut. *Cat. Mai.* 22-23; Aul. Gell. NA 17.21.44; Macr. *Sat.* 1.5.12; Ael. 3.17; Plin. NA 7.112; Cic. *Ad Att.* 12.23.2; *Acad.* pr. 2 (Luc.) 45, 137; *De or.* 2.37.154-155; *Tusc.* 4.3.3-5; Lact. *Inst. div.* 5.14.3; Quint. *Inst. or.* 12.1.35. Sulla vicenda, entro una bibliografia molto vasta, citeremo: DI MARTINO FUSCO 1923; JOCELYN 1977; ASTIN 1978, pp. 169-181; FERRARY 1988, pp. 351-363. Traccia dell'ambasceria è conservata anche da Filodemo di Gadara, in MEKLER 1902, col. XXII; il testo, però, è fortemente lacunoso e, nelle parti più certe, combacia con le versioni già note dalla tradizione. Cfr. DRECOLL 2004; Powell 2013, p. 222.

<sup>3</sup> IG VII 411 = *Syll.*<sup>3</sup> 675 = IOropos 307. BERTRAND 1992, n. 131; AUSTIN 1981, n. 57. HABICHT 2000, pp. 295 e 477 n. 3.

<sup>4</sup> Si veda oltre per queste testimonianze.

<sup>5</sup> Su queste testimonianze vd. in sintesi, con rimandi alle fonti epigrafiche, OIKONOMIDES 1979.

<sup>6</sup> Questa è, in sintesi, l'ipotesi di KNOEPFLER 1991, variamente ripresa, con diversa prudenza, negli studi successivi. Secondo lo studioso, alla fine della guerra acaica, Oropos sarebbe stata attribuita da Roma ad Eretria, a causa della posizione filoachea che la città avrebbe assunto in quella occasione. D'altro canto, nessuna fonte si esprime esplicitamente in questo senso.

<sup>7</sup> KNOEPFLER 1991 ritiene di trovare nell'editto di età sillana a proposito dei privilegi attribuiti ad Oropos (per cui si veda oltre) la prova del fatto che la città ed il santuario erano soggetti a tributo

Senza tornare su un tema ampiamente dibattuto in dottrina come quello dell'introduzione del tributo provinciale in Grecia (con tutte le conseguenze che esso avrebbe comportato<sup>8</sup>), qui interessa, piuttosto e più in particolare, soffermarsi su alcuni aspetti delle misure stabilite da Silla in favore del santuario di Oropos all'indomani della fine della prima guerra mitridatica, il cui contenuto, lungi dal costituire l'espressione isolata della benevolenza sillana, rappresenterebbe semmai un ottimo caso studio utile all'analisi della politica, anche di segno fiscale, che Silla impostò non solo in relazione alle comunità dell'Asia Minore, la cui situazione è, da questo punto di vista ben nota, ma anche per le città della Grecia.

## 2. *Il cosiddetto senatus consultum de Oropiis*

Il documento che illustra i privilegi concessi da Silla, verosimilmente in occasione della prima guerra mitridatica e più in particolare intorno all'86 a.C. (subito dopo la battaglia di Cheronea), al santuario di Oropos è costituito da un'epistola che il senato inviò agli Oropii nel 73 a.C. e che riassumeva i termini di una controversia che opponeva questi ultimi ai *publicani* a proposito dell'esenzione fiscale, voluta da Silla, in favore della città di Oropos e del vicino santuario<sup>9</sup>.

L'epistola, che informa gli Oropii della felice soluzione della controversia a loro favore, riporta gli ulteriori e precedenti atti in relazione alla questione che opponeva Oropii e *publicani*.

provinciale, introdotto, a suo avviso, proprio alla fine della guerra acaica, contestualmente all'istituzione della provincia. Diversa la posizione di ACCAME 1946, p. 187, secondo cui Oropos fu sì sottoposta ad una qualche forma di tributo dopo la fine della guerra acaica, senza che però ciò significasse che, in quella occasione, fosse creata anche la provincia. Di recente, FRANCE ha messo in guardia dal rischio di utilizzare il provvedimento sillano di esenzione fiscale in favore di Oropos come prova che, già prima dell'86 a.C., la città beotica come altre della Grecia fossero sottoposte a *stipendium*. In particolare, lo studioso pone in risalto come, in nessun modo, l'esito della guerra acaica possa essere considerato come momento a partire dal quale la Grecia dovette pagare uno *stipendium*. A detta di FRANCE, particolarmente significativa appare la differenza con il caso dell'Asia, dove l'imposizione fiscale dell'età gracciana suscitò non poche polemiche, laddove, per la Grecia, il primo caso di esenzione (quello di Oropos) risale proprio al periodo della prima guerra mitridatica. FRANCE fa dunque sua l'ipotesi di chi vuole la Grecia sottoposta a tributo solo a partire dall'età sillana, contro anche l'evidenza di Pausania (Paus. 7.16.9-10), il quale, secondo FRANCE ed altri, avrebbe riportato l'introduzione del *phoros* per la Grecia al 146 a.C. solo a seguito di un'erronea interpretazione della sua fonte: FRANCE 2021, pp. 158-160. Sostengono la genuinità della notizia di Pausania e attribuiscono dunque l'introduzione dello *stipendium* per la Grecia alla fine della guerra acaica: FERRARY 1978, p. 772; FERRARY 1988, p. 204; FERRARY 1999, pp. 70-72; BARONOWSKI 1987 e 1988. Pensa, invece, all'età sillana KALLET-MARX 1995, pp. 59-65. Ad una data ancora più tarda, essenzialmente successiva al 27 a.C., si riferiscono HILL 1946 e GRUEN 1986, p. 295, p. 526.

<sup>8</sup> Vd. la bibliografia sopra citata.

<sup>9</sup> *IOropos* 308 = *IG VII* 413 = *Syll.*<sup>3</sup> 747; *SEG* 15, 283; 22, 371; *SHERK* 1969, n. 23. Da ultimo, in sintesi sul documento BONANNO 2019. Vd. oltre per relative indicazioni bibliografiche.

Il quadro normativo di riferimento ultimo è la *lex locationis* citata alle linee 19-24 e ancora alle linee 35-42, che doveva regolare l'attività dei *publicani*: da questa erano esclusi i territori che un *imperator*, per *senatus consultum*, avesse rimesso e lasciato in fruizione in onore degli dei immortali e per la tutela dei recinti sacri; quei territori che Silla avesse concesso per la tutela dei recinti sacri.

La *lex locationis* menziona l'editto sillano datato intorno all'86 a.C.: Silla, in adempimento di un precedente voto, ha concesso all'Amphiareion un terreno di mille piedi da ogni lato sotto lo *status* di *asylos* ed ha attribuito al medesimo la riscossione di tutte le imposte provenienti da Oropos, dalla regione e dai porti, per la celebrazione dei riti per il dio Amfiarao e per i giochi che, da quel momento in poi, sarebbero stati compiuti per la vittoria ed il dominio del popolo romano (ll. 42-51).

Successivamente, con un *senatus consultum* promulgato nell'80 a.C. (durante cioè il consolato dello stesso Silla e di Q. Metello Pio: ll. 51-59), si ebbe la ratifica dell'editto sillano.

Tuttavia, a seguito della protesta da parte dei *publicani*, rappresentati da L. Domizio Enobarbo, che contestavano che i terreni attribuiti al santuario, a loro preclusi perché di pertinenza di un dio, fossero davvero esenti (sulla base del fatto che Amfiarao non poteva considerarsi divinità propriamente detta), il senato, con un *senatus consultum* del 74 a.C., autorizza una *cognitio* relativa alla controversia (ll. 3-4), che termina con il decreto senatoriale del 73 a.C.; questo dà definitivamente ragione agli Oropii, confermando il dettato dell'originario editto sillano (ll. 59-69).

Alcuni punti della complessa vicenda, pur trattati in dottrina, meritano, a mio avviso, un supplemento di riflessione ed alcune precisazioni.

È indubbio che, per motivi che vedremo, Silla favorì il santuario di Oropos in due modi, diversi ma reciprocamente coerenti: ampliamento importante del territorio sacro del santuario (da considerare *asylos*) e attribuzione di tutte le entrate della regione al santuario stesso, cosicché l'Amphiareion si sarebbe trovato a contare su entrate particolarmente numerose, tra cui quelle provenienti dal territorio di sua pertinenza, ampliato proprio da Silla; in questo modo, peraltro, gli Oropii potevano essere certi che le tasse pagate *in loco*, di canone, di sfruttamento o anche doganali<sup>10</sup>, sarebbero rimaste sul loro territorio e riutilizzate dal loro santuario<sup>11</sup>. Non si sarebbe trattato, allora, come pure è

<sup>10</sup> Come sottolineato di recente da MÜLLER 2019, pp. 411-414, il termine utilizzato dal testo oropio non è *phoros*, più adatto ad indicare una vera e propria contribuzione fiscale (un tributo), quanto *prosodoi* (ll. 23 e 47, in latino *reditus*), che indicherebbe i redditi provenienti dalla tassazione locale già esistente. Per questo aspetto si veda oltre.

<sup>11</sup> WALLACE 2014, p. 65.



stato affermato<sup>12</sup>, di tasse che avrebbero dovuto essere riscosse da *publicani* (perché già esistenti, essendo precedenti all'intervento sillano) e dovute a Roma, quanto piuttosto dei proventi del sistema di tassazione locale, lasciati al santuario (con il vincolo, tanto importante quanto poco sottolineato, di impiegare una parte per la celebrazione di feste in onore di Roma). In entrambi i casi, per i *publicani* lo svantaggio sarebbe stato altrettanto duplice, essendo a loro preclusa la riscossione di tributi sia nei nuovi e più ampi territori del santuario che della città, della regione e del relativo porto<sup>13</sup>.

Tali privilegi, tuttavia e nonostante quanto affermato dal documento stesso, non devono essere considerati eccezionali. Al contrario, numerosi sono gli elementi che indicano che quanto accaduto ad Oropos non sia che l'esempio a noi noto di una casistica molto più ampia e complessa, tale da indicare un preciso e coerente aspetto della politica sillana in Grecia e non solo<sup>14</sup>.

È ben noto, in primo luogo, come anche i santuari di Delfi, Epidauro ed Olimpia furono ricompensati con territori strappati ai Tebani<sup>15</sup>, per risarcirli di quanto precedentemente prelevato da Silla stesso per approntare tutto ciò che era necessario per la guerra contro Mitridate<sup>16</sup>.

Accanto a questi casi, richiamati nelle fonti a causa della celebrità di tali santuari, ne dovettero esistere di analoghi, tra cui quello di Oropos ed altri.

Sappiamo infatti che, tra i vari santuari saccheggiati in occasione della campagna di Silla in Grecia, ci fu anche quello di Lebadea, dedicato a Trofonio, in Beozia<sup>17</sup>, che fu devastato dalle truppe di Archelao (Plut. *Sull.* 16.8):

<sup>12</sup> RIGSBY 1996, p. 81 n. 26.

<sup>13</sup> Con l'importante eccezione di Ermodoro figlio di Olimpico (sacerdote dell'Amphiareion), le cui terre risultarono, già per volere di Silla, del tutto esenti dal pagamento di tributi locali (ll. 50-51), definito in precedenza (*proteron*) *symmachos* dal senato (l. 17) e rimasto nell'amicizia (*philia*) del popolo romano (l. 51). Si ritiene che Ermodoro abbia aiutato Silla durante la sua campagna in Grecia, ricevendone la qualifica di *amicus* oltre che l'immunità fiscale. Anche all'intercessione di Ermodoro presso Silla si potrebbe collegare la benevolenza mostrata da quest'ultimo nei confronti degli Oropii e del loro santuario. Vd. MARSHALL 1986; MÜLLER 2019, p. 401.

<sup>14</sup> Si pensi, ad esempio, al caso del tempio di Diana Tifatina, cui Silla, per ringraziare della protezione ottenuta nello scontro con C. Norbano nell'83 a.C., donò dei territori (Vell. Pat. 2.25.4).

<sup>15</sup> Per le ritorsioni contro altre comunità della Beozia, vd. Plut. *Sull.* 26.8.

<sup>16</sup> Plut. *Sull.* 12.5-6: «Aveva inoltre bisogno di molto denaro per la guerra; così asportava i tesori sacri della Grecia, mandando a prendere i doni votivi più belli e preziosi, cioè quello di Epidauro e quello di Olimpia. Scrisse anche agli Anfizioni di Delfi, dicendo che era meglio portare a lui il tesoro del dio, perché l'avrebbe tenuto più al sicuro e, se l'avesse venduto, non l'avrebbe ripagato con una somma inferiore al suo valore». Per il risarcimento promesso, vd. Plut. *Sull.* 19.12: «... la sua rottura con i Tebani era irreparabile; separò del resto metà del loro territorio, lo dedicò al dio Pizio e al dio Olimpio e ordinò che dalla sua rendita si ricavasse il risarcimento per i valori che egli stesso aveva tolto agli dei». Cfr. anche App. *Mithr.* 54.217; Paus. 9.7.4-6. Nonostante non venga esplicitato come destinatario dei risarcimenti, possiamo pensare che anche Epidauro ricevesse un trattamento analogo a quello riservato a Delfi ed Olimpia.

<sup>17</sup> Per un quadro di insieme su questo importante culto beotico, vd. in sintesi BONNECHÈRE 2003.

«Dicono che, senza l'ordine di nessuno dei generali, devastarono la città di Panopeo, saccheggiarono Lebadea, asportandone l'oracolo».

L'oracolo di Trofonio torna poi con un ruolo importante per Silla, poiché fu tra quelli che preannunciò la vittoria sillana (Plut. *Sull.* 17.1): «Da Lebadea e dall'antro Trofonio giungevano ai Romani presagi favorevoli e predizioni di vittoria. Gli abitanti del luogo ne narrano di più, ma Silla, nel decimo libro dei suoi *Commentarii*, scrive questo: Quinto Tizio, un uomo di affari di spicco tra quelli che erano in Grecia, venne da lui quando già aveva vinto la battaglia di Cheronea e gli comunicò che l'oracolo di Trofonio preannunciava, per un futuro assai prossimo, una seconda battaglia ed una seconda vittoria nello stesso luogo. Dopo di lui, un legionario di nome Salvieno gli riferì da parte del dio il futuro esito degli eventi in Italia». L'oracolo di Lebadea dovette dunque avere un particolare significato per Silla, come mostra il fatto che ad esso doveva essere certamente riservata una parte delle sue memorie, oltre a quello di essere stato oggetto di tradizioni locali.

Un'altra fonte fornisce a questo punto un indizio, a mio avviso, molto significativo se non decisivo, per delineare, in ultima analisi, l'inquadramento storico del provvedimento sillano in favore di Amfiarao. Si tratta di un passo del *De natura deorum* di Cicerone, che – dobbiamo immaginare – fosse ben informato sulla questione degli Oropii, visto che fu presente tra quei senatori<sup>18</sup> che licenziarono il *senatus consultum* del 73 a.C. (*De nat. deor.* 3.49): *An Amphiaraus erit deus et Trophonius? Nostri quidem publicani, cum essent agri in Boeotia deorum immortalium excepti lege censoria, negabant immortales esse ullos, qui aliquando homines fuissent*<sup>19</sup>. Sebbene in queste parole si intraveda di solito un riferimento proprio alla controversia che oppose Oropii e *publicani*, a me pare che i casi a cui l'Arpinate allude siano in realtà due: uno, quello del santuario di Amfiarao presso Oropos, l'altro, quello di Trofonio<sup>20</sup>; il riferimento ai *publicani*, ad una *lex censoria*, infine al tema dell'immunità fiscale dei territori sacri e alla sua messa in discussione sulla base del natura originariamente umana delle divinità fatte là oggetto di culto sono tutti elementi che, oltre a descrivere perfettamente la questione di Oropos, assicurano che il santuario di Trofonio, al pari di quello di Amfiarao, probabilmente, dovette essere incluso tra quei santuari che furono beneficiati da Silla con l'esenzione fiscale e forse anche con l'ampliamento delle terre di pertinenza<sup>21</sup>. D'altro

<sup>18</sup> HABICHT 1990, p. 22.

<sup>19</sup> «Sono forse dei Amfiarao e Trifonio? I nostri appaltatori delle imposte, a dire il vero, poiché in Beozia in base al contratto coi censori erano esentati dalle tasse i territori di proprietà degli dei immortali, sostenevano che non potevano essere dei immortali coloro che fossero stati prima uomini».

<sup>20</sup> In epoca romana, presso il santuario si continuò a celebrare i *Trophonia*, giochi sacri che presero il posto dei precedenti *Basileia* (in onore di *Zeus Basileus*) a partire dal 130/120 a.C.: BONNECHÈRE - BONNECHÈRE 1989, p. 298. Vd. anche SINEUX 2007, p. 89 n. 127.

<sup>21</sup> FEYEL 1942, pp. 86-87, ha ritenuto di trovare in un'iscrizione proveniente dal tempio di Zeus

canto, un santuario che era stato saccheggiato dai nemici di Silla e che poi aveva predetto il successo di quest'ultimo avrà ben meritato un trattamento di riguardo, e quindi un risarcimento, proprio da parte di Silla. Noteremo come, in entrambi i casi, ci troviamo di fronte a santuari per i quali Silla ebbe un occhio di riguardo e che forse, rispetto ad altri casi noti, come quelli di Delfi ed Olimpia, dovettero ricevere qualcosa di più rispetto al solo ampliamento del territorio di pertinenza.

Quanto deciso da Silla in favore degli Oropii (o di altri santuari meno noti) contro i *publicani* non rappresenta certo una novità nella prassi di Roma.

Noto è, ad esempio, il caso di Priene<sup>22</sup>, che si colloca negli anni intorno al 90 a.C.: anche in questo caso, alla pretesa, da parte di *publicani*, di gestire gli introiti provenienti dalle locali saline, la città rispondeva che i territori in cui si trovavano le saline erano di proprietà sacra (perché del santuario di *Athena Polias*) e perciò esenti dal pagamento di tasse ai *publicani*. Il complesso prosieguo della vicenda, che sembra essersi trascinato per molti anni, dimostra, pur nella lacunosità del testo ad essa relativo, come lo *status* sacro delle terre e delle risorse ivi collocate non doveva essere così pacifico, se poteva essere posto in discussione dai *publicani*, ed assicura nel contempo, come il riconoscimento della natura sacra di un territorio da parte del senato di Roma ne determinava il privilegio fiscale.

Un ulteriore spunto di riflessione per la comprensione della vicenda degli Oropii è fornito da un documento epigrafico proveniente da Mopsuestia, in Cilicia, e relativo alla riaffermazione dello *status* di *asylos* alle terre del locale santuario di Iside e Serapide (*AE* 1994, 1755; *SEG* 44,1227)<sup>23</sup>. Nell'iscrizione, il proquestore Lucullo (generalmente riconosciuto con L. Licinio Lucullo<sup>24</sup>, proquestore in Asia nel periodo 86-80 a.C.<sup>25</sup>) conferma al santuario di Mopsuestia lo *status* di *asylos* che già era stato concesso da *imperatores* precedenti: [τὸ] ἱερὸν τῆς Ἰσιδος καὶ τοῦ Σαράπιδ[ος] (...) κ[έ]ρικα καὶ αὐτὸς καθ' ἑαυτὸν καὶ οἱ π[ρ]ὸ ἡμῶν ἀ[πο]κράτορες ἐπέκ[ρι]ναν ἄσυλον εἶναι.

a Cheronea una traccia di una misura, adottata da Silla, in favore del santuario di Lebadea, analoga a quella per Oropos. Nel documento (*SEG* 38, 380) si menziona una μίσθωσις che lo studioso attribuisce ad un intervento sillano. L'ipotesi, seguita da L. Robert (*BE* 1942, 76), è invece scartata da KNOEPFLER 2008, p. 1448, che sottolinea come ormai sia provato come il resoconto proveniente da Cheronea non abbia nulla a che fare con il santuario di Lebadea.

<sup>22</sup> *IPriene* 111. Sulla vicenda, molto complessa e dai contorni non del tutto chiariti, vd. in particolare WALLACE 2014. Vd. anche EHRHARDT 2002, p. 140 (con ulteriori indicazioni bibliografiche); AGER 1990, p. 503.

<sup>23</sup> RIGSBY 1996, pp. 466-470, n. 217.

<sup>24</sup> Questa ipotesi, generalmente accettata, di SAYAR - SIEWERT - TAEUBER 1994, con edizione critica del testo, traduzione in tedesco e foto. Per Lucullo: GELZER 1926; VAN OOTEGHEM 1959; ANTONELLI 1989; KEAVENEY 1992.

<sup>25</sup> BROUGHTON 1968, II, 81 (con riferimenti alle fonti epigrafiche relative). Cfr. SAYAR - SIEWERT - TAEUBER 1994, p. 118.

Sebbene non sia facile collocare la presenza di Lucullo in Cilicia, è certo che ci troviamo nel contesto della prima guerra mitridatica, così come è ampiamente accettato che il riferimento ai precedenti *imperatores* che avrebbero riconosciuto lo *status* di *asylos* al santuario di Iside e Serapide sia da spiegare con la figura di Silla, che, peraltro, si avvale ampiamente dell'operato di Lucullo, inviato in Egitto, Libia, Rodi, Creta, Cipro ed Asia Minore proprio per procurare a Silla sostegni ed alleanze (Plut. *Luc.* 2; App. *Mithr.* 33).

Le fonti letterarie non fanno cenno a Mopsuestia, ma è del tutto verosimile che la città si schierasse dalla parte di Silla, che l'avrebbe così ringraziata con la concessione dell'*asylos* (già riconosciuta dai sovrani seleucidi), ribadita da Lucullo. Se questo è il corretto inquadramento storico di riferimento per il documento epigrafico, notiamo non solo una contiguità cronologica con la questione degli Oropii, ma anche le analogie con quanto disposto da Silla, ed infine, in particolar modo, i collegamenti con le eccezioni registrate dalla *lex locationis* citata dall'epistola agli Oropii, che si riferiscono alle concessioni volute da Silla e da altri *imperatores* romani. Nel caso specifico di Mopsuestia, colui che avrebbe per primo concesso l'*asylos* è appunto Silla (se accettiamo la verosimile identificazione proposta dagli editori del documento), la cui lettera agli abitanti della città, riportata all'inizio del medesimo documento, esplicita la volontà di dare lo *status* di *asylos* al locale santuario di Iside<sup>26</sup>. Come già notato da altri, è inoltre degno di nota che la lettera di Silla contenga l'espressione [κατὰ τὴν] πα[ρ]άκλησιν τὴν Λευκόλλου (ll. 5-6): ciò indicherebbe non solo che il mittente dell'epistola sarebbe stato superiore, in grado, a Lucullo (come infatti era Silla), ma anche che l'epistola di Lucullo sarebbe servita solo a ribadire un privilegio già concesso da chi era nella posizione di farlo, come appunto Silla. Ci si potrebbe, d'altro canto, interrogare sul perché fosse necessario, per Lucullo, ribadire quanto già disposto da Silla: a questo proposito, è stato ipotizzato che i Mopsuestii volessero, per così dire, una rassicurazione scritta di un privilegio che Silla avrebbe potuto concedere loro in occasione di un'eventuale ambasceria della città presso Silla quando questi era in Grecia. D'altro canto, si può anche pensare che il privilegio sia stato accordato da Silla non all'inizio della guerra mitridatica, ma subito dopo la fine di essa, quando si occupò di risistemare la situazione dell'Asia e delle regioni contermini in conseguenza della posizione che le città avevano assunto nei confronti del re del Ponto<sup>27</sup>. Ad ogni modo, quale che sia il corretto contesto storico in

<sup>26</sup> Da notare, come già fa RIGSBY 1996, p. 448, che la lettera di Silla si riferisce al solo culto di Iside, laddove quella di Lucullo si riferisce a Iside e Serapide.

<sup>27</sup> Per una discussione di queste ipotesi, vd. SAYAR - SIEWERT - TAEUBER 1994, p. 120. Molto diverso il contesto ipotizzato da SANTANGELO 2007, p. 202: secondo lo studioso, la condizione di *asylos* sarebbe stata concessa da magistrati della provincia Cilicia dopo la sua creazione (da cui discenderebbe il riferimento al plurale a quegli *autokratores* delle ll. 15-16, che, già prima di Lucullo, avevano riconosciuto lo *status* del santuario), confermata da Silla sia negli anni '90, quando era in Cilicia in

cui inserire il documento, la posizione di privilegio che caratterizza Lucullo sarà da leggere sullo sfondo dei molteplici onori resi al Romano proprio negli anni della prima guerra mitridatica<sup>28</sup>.

Analoga alla vicenda di Mopsuestia è quella, ben più nota, di Stratonicea, la quale, per essersi mantenuta fedele a Roma in occasione della prima guerra mitridatica (ed aver dunque subito le rappresaglie da parte di Mitridate), fu ricompensata da Silla con una serie di privilegi, tra cui la conferma dello stato di *asylos* per il territorio del locale santuario di Ecate<sup>29</sup>. Il *senatus consultum* relativo alla questione è incluso nella lettera di Silla alla comunità di Stratonicea e ratifica questo ed altri privilegi; esso si può datare con sicurezza all'81 a.C. sulla base del fatto che in esso Silla è indicato come dittatore (82-79 a.C.), ha il titolo di *Epaphroditos* (concessogli tra la fine dell'82 a.C. e l'inizio dell'81 a.C.), ma non è console (fu console nell'80 a.C. con Q. Cecilio Metello).

Di significato simile potrebbe essere anche quanto disposto da Silla in favore della città caria di Tabae, ancora una volta come ricompensa per aver resistito a Mitridate nel contesto della prima guerra mitridatica. Si può essere certi che tale concessione si dati all'incirca all'83 a.C. (o poco prima), quando Silla era ancora in Asia e non aveva ancora ricevuto il titolo di *Epaphroditos*<sup>30</sup>. Lo stato di conservazione del documento ci impedisce di conoscere il tipo di concessioni stabilite da Silla: ad ogni modo, Sherk ipotizza, con buone ragioni e sulla base dei documenti relativi a Stratonicea e ad Oropos, che Silla, tra le altre cose, dovette concedere alla città lo sfruttamento di città, villaggi e altre aree (inclusi, dunque, anche i *prosodoi* da essi provenienti)<sup>31</sup>.

qualità di propretore, sia successivamente, da dittatore, dopo un ulteriore rinnovo da parte di Lucullo. D'altro canto, senza necessariamente risalire così indietro nel tempo, appare più economico pensare che, ad una prima concessione da parte di Silla nel contesto della prima guerra mitridatica, sia seguita una sola riaffermazione, da parte di Lucullo. La concessione di Silla, che nel documento epigrafico precede l'epistola di Lucullo, in realtà segue cronologicamente quest'ultima, poiché conferma quanto riconosciuto da Lucullo. Pur permanendo la difficoltà di spiegare il riferimento a più *imperatores*, pare difficile vedere in questi i governatori della provincia Cilicia, come risulta chiaramente da MASON 1974, pp. 117-120. D'altro canto, anche accettando che Silla avesse riconosciuto la condizione di *asylos* al santuario di Iside prima della guerra mitridatica, resterebbe da capire perché Lucullo afferma di ribadire la decisione presa da *imperatores* prima di lui.

<sup>28</sup> Nella documentazione epigrafica dalla Grecia e dall'Asia Minore, Lucullo è ricordato come ταμίης (IG IX, 2 38), ἀντιταμίης (IG XII, 1 48; *IEphesos* 1340; TAM V, 2 918; MAMA IV 52) e ἀποκράτωρ (BE 1970, 441). Mentre le iscrizioni menzionanti quest'ultimo titolo saranno da riferire al periodo in cui Lucullo detenne l'*imperium* contro Mitridate (73 a.C. - 68 a.C.), gli altri documenti dovrebbero appartenere al periodo della prima guerra mitridatica. L'iscrizione da Mopsuestia è l'unica a riportare il titolo ταμίης καὶ ἀντιστράτηγος. Vd. SAYAR - SIEWERT - TAEUBER 1994, p. 118.

<sup>29</sup> SHERK 1969, p. 105 n. 18; *IStratonikeia* 505.

<sup>30</sup> SHERK 1969, p. 100, n. 17.

<sup>31</sup> SHERK 1969, p. 103.



### 3. Altre misure di privilegio fiscale di età sillana

Questi ultimi esempi hanno mostrato alcuni aspetti della politica sillana in Asia Minore.

Come è stato posto in risalto da Kallet-Marx<sup>32</sup> e poi ancora da Merola<sup>33</sup>, alla fine del primo conflitto mitridatico Silla portò avanti una vera e propria ristrutturazione del sistema tributario della provincia d'Asia, che implicò, da un lato, una contrazione del numero di città che godevano di esenzioni fiscali<sup>34</sup>, dall'altro una più misurata serie di concessioni di ambito tributario, in favore di quelle città che erano rimaste fedeli a Roma<sup>35</sup>.

Nel contempo, Silla impose il pagamento degli arretrati, vale a dire dei contributi non corrisposti negli anni della guerra, nonché di una multa. La novità più rilevante della risistemazione sillana appare però essere la divisione dell'Asia in 44 distretti cittadini<sup>36</sup> che si sarebbero occupati della raccolta delle tasse senza l'aiuto dei *publicani*, che si videro così puniti degli atteggiamenti rapaci di cui erano stati accusati e che avevano causato le ostilità<sup>37</sup>. L'esclusione dei *publicani* dall'apparato di riscossione delle tasse dalla provincia d'Asia sarà solo temporaneo, visto che, come già dimostrato da Brunt, essi torneranno ad essere attestati perlomeno nel 78 a.C.<sup>38</sup>.

Contemporaneamente, Silla portò avanti una politica fatta di esenzioni fiscali volta a premiare quelle comunità che si fossero mostrate fedeli a Roma in opposizione a Mitridate.

La stessa dinamica emerge a mio avviso anche per la Grecia, sebbene in un quadro che appare più frammentario. Anche le comunità elleniche furono premiate o punite in base all'atteggiamento assunto nei confronti dell'offensiva del re Mitridate. Così accade, ad esempio, con la città di Elatea, nella Focide, che, avendo accolto Silla e le sue truppe in occasione della guerra mitridatica (Plut. *Sull.* 16.1), fu assediata da Taxilos, comandante delle truppe

<sup>32</sup> KALLET-MARX 1995, p. 265.

<sup>33</sup> MEROLA 2001, p. 52.

<sup>34</sup> La situazione di crisi economica causata, a Roma, anche dalla guerra contro Mitridate, è richiamata da App. *BC* 1.102, che pone l'accento su come tali necessità portarono Roma a non rispettare le immunità fiscali precedentemente concesse. KALLET-MARX 1995, p. 262 riferisce a questo contesto anche App. *Mithr.* 118, che, come nota giustamente MEROLA 2001, p. 52 n. 183, si riferisce piuttosto alla fine della terza guerra mitridatica e, soprattutto, ai territori di nuova acquisizione.

<sup>35</sup> App. *Mithr.* 61. Cfr. MEROLA 2001, p. 52 n. 84 per altri esempi.

<sup>36</sup> Cassiod. *Chron ad 670 a.U.c.: L. Cinna IIII et Cn. Papius II. His cons. Asiam in XLIII regiones Sylla distribuit*, vale a dire nell'84 a.C.; cfr. Cic. *Pro Fl.* 14.32; App. *Mithr.* 62.

<sup>37</sup> Così MEROLA 2001, p. 54, che riprende le posizioni di BRUNT 1956.

<sup>38</sup> BRUNT 1956, p. 22, con ulteriori esempi tratti dalla documentazione antica (tra cui anche il *senatus consultum* del 73 a.C., relativo ad Oropos, benché riferibile alla Grecia e non all'Asia). Per quanto riguarda quest'ultima misura, motivata secondo alcuni dalla necessità di reperire fondi rapidamente in assenza dei *publicani* fuggiti all'inizio del conflitto, MEROLA 2001, p. 55 ritiene che essa non sarebbe stata applicata altrove, in assenza di indicazioni positive in questo senso.

del re del Ponto (Paus. 10.34.2, 4), tanto da ricevere, a conflitto concluso, lo *status* di città libera e immune<sup>39</sup>.

Un altro episodio potrebbe confermare l'ampiezza dell'operato di Silla nella definizione delle posizioni fiscali delle comunità greche. Un'iscrizione<sup>40</sup> databile al 78 a.C.<sup>41</sup> documenta il caso di alcuni provinciali a cui viene concessa, per aver partecipato ad una non meglio specificata guerra italica (l. 7), l'immunità fiscale: come notato da France<sup>42</sup>, compare tra questi anche un certo Polistrato di Caristo, in Eubea, a suggerire che le comunità di questa regione dovevano già essere in quel momento sottoposte ad un regime fiscale. L'esenzione potrebbe essere precedente all'epoca sillana e risalire agli anni immediatamente successivi alla Guerra Sociale (se così è da intendere il riferimento alla guerra italica a cui i tre onorati avrebbero preso parte<sup>43</sup>), o potrebbe risalire proprio ai momenti che seguirono la fine della guerra mitridatica<sup>44</sup>, costituendo un ulteriore esempio della politica fiscale intrapresa da Silla dopo la fine del primo scontro con il re del Ponto. Di sicuro, sappiamo che l'Eubea, come altri territori, fu punita da Silla con la confisca delle terre (Plut. *Sull.* 23.5)<sup>45</sup>; un'eccezione per chi l'avesse sostenuto parrebbe quindi del tutto plausibile.

In definitiva, appare dalle fonti come Silla, alla conclusione della campagna mitridatica, abbia proceduto a fornire una nuova configurazione fiscale alla Grecia, attribuendo benefici fiscali o, al contrario, imponendo (*ex novo* o meno) il tributo alle città, in conseguenza del ruolo da esse giocato nella guerra contro il re del Ponto<sup>46</sup>.

Si nota come tali misure non appaiono episodiche, ma, sulla falsariga di quanto avvenuto per l'Asia, dovettero semmai rientrare in un piano più generale, che potrebbe aver costituito, come vogliono alcuni, la prima organizzazione fiscale introdotta per la Grecia, o, come vogliono più prudentemente altri, una risistemazione di una situazione precedente.

Le esenzioni previste per Oropos e forse per il santuario di Trofonio (sul modello di quanto si è visto a proposito di Mopsuestia) non sarebbero dun-

<sup>39</sup> FRANCE 2021, p. 159 considera l'episodio di Elatea tra le prove che indicherebbero che le prime imposizioni fiscali alla Grecia entrarono in vigore dopo la guerra contro Mitridate e furono essenzialmente stabilite in base all'atteggiamento, neutrale, favorevole o nemico, che le comunità greche avevano assunto nei confronti di Roma in occasione dello scontro tra Silla e il re del Ponto.

<sup>40</sup> SHERK 1969, n. 22, pp. 125-126. Per uno studio complessivo del documento epigrafico e delle questioni storiche da esso poste, si veda in particolare RAGGI 2001.

<sup>41</sup> Alla l. 3 Q. Lutazio Catulo, console appunto del 78 a.C., è indicato come *relator* della mozione portata davanti al senato.

<sup>42</sup> FRANCE 2021, p. 159.

<sup>43</sup> ROSENBERGER 1992, p. 35.

<sup>44</sup> RAGGI 2001, p. 115.

<sup>45</sup> Così anche VALGIGLIO 1954, p. 109.

<sup>46</sup> Anche dal punto di vista politico, la fine della prima guerra mitridatica ebbe un impatto importante sulle relazioni tra Roma e le città che, a vario titolo ed in varia misura, presero parte al conflitto, contro Roma o per Roma. Vd. il quadro ricostruito da ZOUMBAKI 2019; MÜLLER 2019a.

que che parte di un insieme più ampio ed organico di misure di ambito fiscale dettate primariamente da motivazioni politiche.

#### 4. *Il quadro normativo del senatus consultum de Oropiis*

L'analisi dell'epistola agli Oropii del 73 a.C. fornisce ulteriori indizi utili all'inquadramento storico delle misure sillane.

Come si è accennato, il quadro normativo di riferimento richiamato nell'epistola è composto dall'editto sillano dell'86 a.C. circa, dal *senatus consultum* dell'80 a.C., da due stralci di una *lex locationis* che recupera il primo editto sillano, ed infine dai *senatus consulta* del 74 a.C. e del 73 a.C.

Non appare problematica la relazione, cronologica e di significato, tra editto sillano e successivo decreto senatoriale confirmatorio: dal testo si evince chiaramente che il *senatus consultum* dell'80 a.C. ratificò le decisioni disposte precedentemente da Silla in favore degli Oropii (ll. 51-59): «Riguardo a questa questione, si ritiene che sotto il consolato di Lucio Silla Epafrodito e Quinto Metello Pio sia stato emesso un *senatus consultum*, in base al quale il senato si è espresso in questi termini: quanto Lucio Cornelio Silla per decisione del suo consiglio ha assegnato o concesso al dio Amfiarao e al suo santuario, questo il senato ha deliberato che sia dato e concesso al dio».

È invece da escludere che le concessioni sillane seguano la *lex locationis* menzionata nel documento. Esplicito, a questo proposito, quanto precisato alle ll. 19-23 (che costituiscono l'argomento principale opposto dagli Oropii, tramite i loro ambasciatori, alle obiezioni sollevate dai *publicani* riguardo alle concessioni sillane): «Dal momento che, secondo la *lex locationis*, sono esenti quei terreni che Lucio Silla ha concesso per la tutela dei recinti sacri, e le entrate, su cui si discute, sono state assegnate da Silla al dio Amfiarao, affinché non debbano pagare le tasse sulle rendite di questi territori al pubblicano, e riguardo ai quali Lucio Domizio Enobarbo ha detto da parte dei *publicani* ...».

Dal testo riportato, si nota bene la scansione cronologica dei fatti richiamati: in nessun modo si può dire che Silla abbia agito entro una *lex locationis* già vigente (né tantomeno in forza di questa); piuttosto, la *lex locationis* citata è intervenuta dopo le concessioni sillane, ribadendole e confermandole<sup>47</sup>, mentre quest'ultime erano entrate in vigore grazie al solo editto di Silla (ratificato dal successivo *senatus consultum* dell'80 a.C.).

L'epistola cita, a proposito delle esenzioni oggetto della contestazione tra Oropii e *publicani*, la *lex locationis* ancora alle ll. 35-38: «Nella *lex locationis* si ritiene che ci sia un'eccezione che così è espressa: eccetto quelle [terre] che

<sup>47</sup> L. 25: «... secondo la *lex locationis* sono esenti quei terreni che Silla ha concesso per la tutela dei recinti sacri degli dei immortali ...». Cfr. l. 33.



un decreto del senato, un *imperator* o i nostri *imperatores* abbiano lasciato e concesso in fruizione per rispetto degli dei immortali per la tutela dei recinti sacri; ed eccetto quelle che L. Cornelio Silla da *imperator*, sulla base del parere del suo consiglio, dette in fruizione per la tutela degli dei immortali e dei recinti sacri». Sempre nel testo della *lex locationis*, citata dall'epistola, troviamo il riferimento esplicito al *senatus consultum* di approvazione (ll. 41-42): «cosa che il senato ha approvato e che, in seguito, non è stato invalidato da un *senatus consultum*».

L'epistola agli Oropii indica, dunque, una precisa scansione cronologia per gli atti normativi a cui si riferisce: più in particolare, l'originario editto sillano, già ratificato da un decreto del senato, viene poi ricompreso nella *lex locationis*, la quale, a sua volta, servirà da base giuridica per la decisione presa nel 73 a.C., a favore degli Oropii.

Per quanto riguarda la *lex locationis*, resta da stabilire rispetto a cosa questa, nella parte riportata dall'epistola, stabilisca due eccezioni. Visto l'argomento al centro della vicenda degli Oropii e dei *publicani*, è verosimile che questa regolasse, tra le altre cose, l'esazione di imposte da parte dei *publicani*, all'attività dei quali erano però preclusi due tipi di territori, che, di conseguenza, dovevano risultare esenti da imposizioni fiscali: quelli concessi da un *imperator* o da un decreto del senato e quelli ricompresi da una concessione di Silla, successivamente ratificata dal senato.

Possiamo dunque ipotizzare che la *lex locationis*, a posteriori, abbia riconfermato le concessioni sillane, accostandole a concessioni fiscali analoghe, disposte da altri *imperatores* o dal senato. Se poi, come emerge, la *lex locationis* ricomprende il *senatus consultum* dell'80 a.C., sarà successiva a questo e quindi da collocare tra quell'anno e il 74 a.C., anno in cui il senato autorizza la *cognitio* a proposito della controversia tra Oropii e *publicani*. Di conseguenza, nel 74 a.C. la *lex locationis* di nostro interesse doveva già essere nota, visto che essa è citata esplicitamente dal rappresentante dei *publicani*, L. Domizio Enobarbo.

Proprio a quegli anni risale una *lex locationis* del 75 a.C. testimoniata da un documento epigrafico del 62 d.C., noto come *Lex portus Asiae*<sup>48</sup>, le cui

<sup>48</sup> Su questo importante documento esiste una bibliografia molto ampia, anche in considerazione dei molteplici ed eterogenei problemi che esso pone. In dottrina, tra le varie ipotesi relative alla genesi del testo e alla stratificazione di atti normativi che esso include, si ritiene, pur con diversa prudenza e diverse argomentazioni, che il nucleo delle regole ancora ribadite e variamente aggiornate nel 62 d.C. risalga all'età graccana, e cioè alla prima sistemazione fiscale della provincia d'Asia, con l'impiego di società di *publicani*, in virtù della *Lex Sempronia* del 123/122 a.C. Lo stesso provvedimento del 75 a.C. introdusse una *Lex portorii Asiae* che probabilmente riaffermava diritti già esistenti e doveri già definiti in età graccana, aggiornandoli alla nuova situazione. Su questo complesso problema, si veda in particolare MEROLA 2001, p. 199. Da ultimo, sintesi della questione, edizione critica del testo, traduzione e commento storico in COTTIER *et alii* 2008, pp. 7-15 (per un quadro della discussione bibliografica sulla genesi e struttura del testo). Si veda anche l'edizione di ENGELMANN - KNIBBE 1989. Altri studi rilevanti

prime 83 linee contengono appunto dei provvedimenti relativi all'imposizione di dazi doganali, e relative esenzioni, a merci provenienti dall'Asia, ad opera di *publicani*, in applicazione di una *lex locationis* del 75 a.C. Questa non fu promulgata da censori, ma, eccezionalmente, dai consoli di quell'anno, L. Ottavio e C. Aurelio Cotta, i quali, su incarico del senato, si occuparono di regolare anche questioni di carattere fiscale, come ci testimoniano le Verrine.

Secondo l'Arpinate (*Verr.* 2.1.130)<sup>49</sup>, «Alla manutenzione del tempio di Castore provvedeva Publio Giunio, per mandato dei consoli Lucio Silla e Quinto Metello. Egli morì, lasciando un orfano in tenera età. I consoli Lucio Ottavio e Caio Aurelio avevano dato in appalto gli edifici sacri, e non erano riusciti a far eseguire tutte le riparazioni, e così neppure i pretori Gaio Sacerdote e Marco Cesio, cui era stato affidato l'incarico; fu emanato allora un decreto del senato con cui si stabiliva che fossero i pretori Gaio Verre e Publio Celio a esaminare e giudicare l'esecuzione di quei lavori che non erano ancora stati esaminati e giudicati».

Il passo ciceroniano richiama una vicenda tanto complessa quanto peculiare di appalto di lavori di riparazione di edifici sacri, la cui cura non è affidata, come solitamente avveniva, a censori, bensì a due coppie consolari e, successivamente, a due coppie di pretori<sup>50</sup>.

Che i consoli del 75 a.C. possano essersi occupati della questione entro un più ampio provvedimento, che, in altri momenti, sarebbe stato di competenza del censore, è suggerito da un'altra testimonianza fornitaci dalle Verrine (*Cic. Verr.* 2.3.18)<sup>51</sup>: «Il senato affidò ai consoli Lucio Ottavio e Caio Cotta il compito di aggiudicare a Roma le decime del vino, dell'olio e dei legumi, che prima di norma venivano appaltate in Sicilia dai questori, e di fissare per queste cose il contratto che paresse a loro più adatto. Mentre si svolgeva l'appalto, la categoria degli appaltatori delle tasse pretese che, pur senza discostarsi

per il documento: KNIBBE 1988; NICOLET 1990; ECK 1990; NICOLET 1991 e NICOLET 1993; SPAGNUOLO VIGORITA 1996; MCGING 1995; MEROLA 1996; DREHER 1996; NICOLET 1999; MAGANZANI 2002.

<sup>49</sup> *Aedem Castoris, iudices, P. Iunius habuit tuendam de L. Sulla Q. Metello consulibus. Is mortuus est; reliquit pupillum parvum filium. Cum L. Octavius C. Aurelius consules aedis sacras locavissent neque potuissent omnia sarta tecta exigere, neque ii praetores quibus erat negotium datum, C. Sacerdos et M. Caesius, factum est senatus consultum, quibus de sartis tectis cognitum et iudicatum non esset, ut C. Verres R. Caelius praetores cognoscerent et iudicarent.*

<sup>50</sup> Il ruolo dei consoli in questa vicenda, al posto degli attesi censori (che non furono eletti in quegli anni, a spiegare perché la questione fu demandata ai consoli), è posto in risalto in particolare da TRISCIUOGGIO 1998, pp. 1091-110, con ulteriori rimandi bibliografici.

<sup>51</sup> *L. Octavio et C. Cottae consulibus senatus permisit ut vini et olei decumas et frugum minutarum, quas ante quaestores in Sicilia vendere consuissent, Romae venderent, legemque his rebus quam ipsis videretur dicerent. Cum locatio fieret, publicani postularunt quasdam res ut ad legem adderent neque tamen a ceteris censoriis legibus recederent. Contra dixit is qui casu tum Romae fuit, tuus hospes, Verres, - hospes, inquam, et familiaris tuus - Sthenius hic Thermitanus. Consules causam cognorunt; cum viros primarios atque amplissimos civitatis multos in consilium advocassent, de consili sententia pronuntiarunt se lege Hieronica vendituros.*

dagli altri contratti dei censori, fossero inserite nel contratto d'appalto alcune aggiunte. Si oppose uno che allora si trovava per caso a Roma, un tuo ospite, Verre ... I consoli presero in esame la questione ... e sentenziarono ... che avrebbero aggiudicato le decime secondo la legge di Ierone»<sup>52</sup>.

Dunque, i consoli del 75 a.C. ricevettero dal senato e dal popolo di Roma<sup>53</sup> anche l'incarico di definire le regole del nuovo regime fiscale che sarebbe stato imposto alla Sicilia e che avrebbe per la prima volta visto i *publicani* attivi anche su questo fronte. Le richieste dei *publicani*, che avrebbero voluto far applicare, invece della *Lex Hieronica* e della *Lex Rupilia*, le norme tipiche delle altre leggi censorie con alcune aggiunte, non furono accolte nel capitolato della legge<sup>54</sup>.

Senza entrare nel merito specifico delle decime siciliane e del nuovo sistema di riscossione, la contiguità cronologica tra i vari provvedimenti presi dai consoli del 75 a.C., e cioè i provvedimenti riportati nelle prime linee della *Lex portus Asiae* e poi questi appena menzionati relativi alla Sicilia (a cui si potrebbe riferire anche l'appalto per la ricostruzione degli edifici sacri), fa pensare ad un'unica legge contenente indicazioni ed *addenda* di varia applicazione ma comunque riferibili all'ambito fiscale e a quello della riscossione delle imposte da parte dei *publicani*, suddivisi per ambito geografico.

In altre parole, i consoli di quell'anno avrebbero ricevuto mandato di intervenire con una *lex locationis* nel campo della riscossione delle tasse, latamente intese, per mano dei *publicani* in vari contesti provinciali: in Sicilia, in relazione al nuovo sistema della riscossione della decima, come ci fa sapere Cicerone, e in Asia, in relazione ai dazi doganali, sulla base delle informazioni restituiteci dalla *Lex portus Asiae*.

Proprio perché, secondo la posizione maggiormente diffusa in dottrina, la *lex locationis* del 75 a.C. avrebbe accolto anche provvedimenti di natura eterogena precedenti a quell'anno (editti magistratuali e decreti del senato<sup>55</sup>), ed alla luce della stretta vicinanza temporale come anche dell'analogia di tema tra il *senatus consultum* dell'80 a.C. (con relativo e precedente editto sillano) e la *lex locationis* del 75 a.C., possiamo chiederci se i provvedimenti relativi agli Oropii (ed altri che Silla dovette prendere in Grecia alla fine della prima guerra mitridatica, come si è visto sopra) non fossero stati ricompresi in un

<sup>52</sup> Vd. anche le importanti considerazioni contenute nel paragrafo 19: *Itane vero? Prudentissimi viri summa auctoritate praediti, quibus senatus legum dicendarum in locandis vectigalibus omnem potestatem permiserat populusque Romanus idem iusserat, Siculo uno recusante cum amplificatione vectigalium nomen Hieronicae legis mutare noluerunt*. Si ribadisce l'importante mandato che il senato aveva dato, in materia di riscossione di tributi, ai consoli.

<sup>53</sup> Sull'eccezionalità di questa procedura e sulle relazioni tra le prerogative censorie (solo in tema di riscossione del *vectigal*, non in relazione al *census*) e *imperium* consolare, vd. le considerazioni di FERRARY 2001, p. 125, n. 97.

<sup>54</sup> Sulla specificità della procedura applicata nel 75 a.C. vd. TRISCIUOGGIO 1998, p. 172.

<sup>55</sup> Come richiamato da PURPURA 2005.

più o meno generale intervento in materia anche di gestione dei *publicani* nel 75 a.C., magari articolato in provvedimenti relativi a limitati contesti geografici<sup>56</sup>: al momento della codificazione della *lex locationis* del 75 a.C., potrebbero essere stati inseriti in questa anche (ma non solo) l'editto sillano del 86 a.C. e la successiva ratifica senatoriale dell'80 a.C., dato che in essi si definivano, in relazione ad una specifica area, le prerogative, i diritti ed i doveri dei *publicani* nella riscossione dei tributi.

La scansione temporale dei documenti a cui si riferisce il *senatus consultum* del 73 a.C. potrebbe confermare una collocazione cronologica al 75 a.C. della *lex locationis* che avrebbe potuto ricomprendere l'editto sillano. Dato che la *cognitio* autorizzata dal senato in relazione alla controversia tra Oropii e *publicani* si pone nel 74 a.C., è possibile che essa sia stata innescata proprio dalla *lex locationis* dell'anno precedente. Il silenzio, da parte dei *publicani*, fino a quell'anno, potrebbe suggerire che essi avrebbero tollerato per un certo periodo<sup>57</sup> le esenzioni concesse da Silla.

Una risistemazione (per l'area di Oropos o più generale) dell'assetto fiscale stabilito (con innovazioni più o meno importanti) proprio dalla legge del 75 a.C. potrebbe insomma aver indotto i *publicani* a porre in questione il privilegio sillano. D'altro canto, in un periodo di generale revisione della legislazione sillana, è anche possibile che interventi di minor respiro come i privilegi accordati a (alcuni) santuari della Grecia fossero posti in discussione per motivi di ordine prettamente economico piuttosto che politico<sup>58</sup>.

##### 5. Onori resi ad Oropos a Silla e altri politici di Roma

Come sopra accennato, gli Oropii si mostrarono grati a Silla per la posizione di privilegio riconosciuta e dedicarono all'Epafrodito e alla moglie due statue nel locale Amphiareion<sup>59</sup>.

<sup>56</sup> Come già messo in evidenza da Nicolet in relazione alla *Lex Gabinia Calpurnia* del 58 a.C., le *leges locationis* con cui veniva appaltata la riscossione delle tasse avevano in primo luogo un'applicazione geografica, potendosi riferire non solo a province nella loro interezza, ma anche a distretti geografici più limitati. Così è il caso, ad esempio del *senatus consultum de Asclepiade* sopra menzionato, in cui si fa riferimento ad una *locatio* per la sola Asia ed Eubea. Analogamente, possiamo pensare che nella *lex locationis* del 75 a.C. fossero presenti parti destinate ai soli Oropii. Vd. NICOLET 1980, p. 86. Così anche MÜLLER 2019, p. 413.

<sup>57</sup> La divaricazione temporale tra il momento in cui l'esenzione fu concessa o (al più tardi) l'anno in cui tale esenzione fu per la prima volta ratificata da un decreto del senato e il momento in cui i *publicani* si decisero a portare la questione di fronte al senato è sottolineata anche da MÜLLER 2019, p. 403, senza però che ne venga proposta una spiegazione, oltre al possibile collegamento, brevemente richiamato anche dalla studiosa, con la *lex locationis* del 75 a.C.

<sup>58</sup> Sul dibattito politico negli anni '70, pur con l'attenzione rivolta esclusivamente a fatti inerenti alla politica interna, vd. SANTANGELO 2014.

<sup>59</sup> *IOropos* 442 = *IG VII* 264: ὁ δῆμος Ὀροπίων Λευκίων Κορνῆλιον, Λευκίου υἱὸν Σύλλαν

Ancora all'età sillana va ascritta la dedica a C. Scribonio Curione (console del 76 a.C.)<sup>60</sup>, che aveva preso parte alla campagna di Silla in Grecia<sup>61</sup>; Curione potrebbe aver ricevuto la dedica quando era legato di Silla in Grecia nel biennio 86 e 85 o quando fu proconsole di Macedonia tra il 75 a.C. e il 72 a.C.<sup>62</sup>.

Ai medesimi anni appartiene anche una dedica al sillano<sup>63</sup> C. Cornelio Lentulo<sup>64</sup> (console del 72 a.C.), sebbene anche in questo caso, come negli altri appena richiamati, la mancanza di titoli e magistrature impedisca una datazione certa<sup>65</sup>. C. Cornelio Lentulo fu console designato nell'anno in cui fu emesso il decreto in favore di Oropos, potendo quindi avere un ruolo nella vicenda<sup>66</sup>.

All'ambiente sillano e agli anni '70 del I secolo a.C. riporta anche il caso di P. Servilio Isaurico, console grazie a Silla nel 79 e poi proconsole in Cilicia l'anno successivo, fatto oggetto di una dedica tra il 74 a.C., anno in cui ricevette il *cognomen* Isaurico, e il 44 a.C., anno della sua morte<sup>67</sup>. Il fatto che Isaurico sia indicato sia col *cognomen* sia come console indica chiaramente come i titoli menzionati nelle iscrizioni di Oropos non costituiscano indicatori cronologici sicuri<sup>68</sup>, poiché possono riferirsi anche a cariche passate: P. Servilio Isaurico, infatti, indicato come console, rivestì il consolato solo nel 79 a.C., quindi ben prima di ottenere il *cognomen* Isauricus. Per contro, il titolo di *autokrator* serve da termine *post quem* rispetto al 74 a.C., poiché rimanda verosimilmente al comando militare che egli ebbe contro gli Isauri, da cui gli derivò anche il *cognomen*.

Sebbene anche in questo caso la datazione più precisa non sia possibile, colpisce il fatto che essa possa ricadere, come le altre sopra viste, proprio negli anni in cui si discuteva a Roma della possibilità di revocare il privilegio

<sup>60</sup> Ἐπαφρόδιτον, τὸν ἑαυτοῦ σωτήρα καὶ εὐεργέτην Ἀμφιαράωι; *IOropos* 443 = *IG* VII 372 = ὁ δῆμος Ὠρωπίων Μετέλλαν Καικελίαν, Λευκίου Σύλλα Ἐπαφροδίτου γυναῖκα, Ἀμφιαράωι καὶ Ὑγείαι.

<sup>61</sup> *IOropos* 444 = *IG* VII 331: Γαῖον Σκριβόνιον Γαῖου υἱὸν Κουρίωνα τὸν ἑαυτῶν πάτρωνα Ὠρόπιοι Ἀμφιαράωι.

<sup>62</sup> Plut. *Sull.* 14.7; App. *Mithr.* 60.

<sup>63</sup> BROUGHTON 1968, II, pp. 56, 59, 99, 104, 112, 118. La dedica dovrebbe essere stata posta quando Curione si trovava in Grecia, nonostante la mancanza di titoli nell'epigrafe: EILERS 2002, pp. 201-202, C19. CANALI DE ROSSI 2001, pp. 65-67, ritiene che Curione abbia rappresentato gli Oropii nella disputa che li oppose ai *publicani* nel 74 a.C. Vd. DENIAUX 2006, p. 410. Da ultima, WILDING 2022, p. 221.

<sup>64</sup> Cic. *Brut.* 90, 308; 90,311.

<sup>65</sup> *IOropos* 446 = *IG* VII 311: ὁ δῆμος Ὠρωπίων Γναῖον Κορνῆλιον, Γναῖου υἱὸν Λευκίου υἱόνων, Λέντλον, τὸν ἑαυτοῦ πάτρωνα καὶ εὐεργέτην Ἀμφιαράωι καὶ Ὑγείαι.

<sup>66</sup> BROUGHTON 1968, II, p. 112.

<sup>67</sup> CANALI DE ROSSI 2001, p. 66.

<sup>68</sup> BROUGHTON 1968, II, pp. 82, 87. *IOropos* 445: ὁ δῆμος Ὠρωπίων Πόπλιον Σερουῖλιον Γαῖου υἱὸν Ἰσαυρικὸν ὕπατον αὐτοκράτορα τὸν ἑαυτοῦ εὐεργέτην Ἀμφιαράωι.

<sup>69</sup> A dimostrazione ulteriore di come la mancanza di titoli e magistrature in tali iscrizioni non possa essere assunta ad indicatore cronologico.



degli Oropii. È a questo proposito significativo osservare gli epiteti attribuiti a questi personaggi: se Silla è definito salvatore ed evergete degli Oropii, Scribonio e Lentulo sono stati per quest'ultimi evergeti e patroni, mentre Isaurico solo evergete. Se accettiamo che tali epiteti non siano stati attribuiti senza un criterio, potremmo ipotizzare che coloro che sono definiti "patroni" abbiano in effetti informalmente patrocinato la causa degli Oropii contro i *publicani* e che per questo siano stati onorati nel santuario.

Quale che sia la posizione che ciascuno di questi ebbe nei confronti di Oropos e del suo santuario, è facilmente immaginabile come, negli anni '70, quando a Roma si discuteva del tema dei privilegi degli Oropii, questi ultimi si affrettassero ad onorare i personaggi politici più in vista del momento, o per ingraziarseli o per ringraziarli.

È necessario ricordare, a questo proposito, che, per volontà di Silla, nel santuario di Oropos si svolgevano, in quegli anni, i giochi in onore di Roma, i *Rhomaia* appunto, che certo costituivano un ottimo sfondo per la celebrazione di politici romani di spicco<sup>69</sup>. Giochi, peraltro, finanziati grazie al privilegio accordato da Silla agli Oropii, le cui entrate servivano proprio all'organizzazione dei giochi stessi, a suggerire che, essendo la riconferma del privilegio sillano in un certo qual modo legata all'esaltazione della gloria di Roma, il senato romano non avrebbe potuto che rigettare le rimostranze dei *publicani*.

Il fatto stesso che ai sacerdoti dell'Amphiareion fosse affidato il compito di organizzare i giochi celebrativi di Roma conferma il ruolo di primo piano che questo santuario, posto al confine tra Beozia ed Attica, ebbe per Roma. D'altro canto, il suo caso mostra, a mio avviso, la complessità ma anche la coerenza complessiva delle misure fiscali decise da Silla negli anni '80, dalle quali è certamente impossibile scindere precise volontà politiche. Per contro, gli Oropii appaiono ben disposti nei confronti di Roma e dei personaggi politici di spicco della scena romana, come avranno modo di dimostrare nuovamente nel corso degli anni '40.

Essi, d'altro canto, avevano già mostrato di saper trattare con l'importante alleato romano sin dai tempi degli scontri che li opponevano ad Atene, quando la *philia* e la *pistis* del popolo romano per la prima volta si manifestarono a favore della città beotica e del suo santuario.

<sup>69</sup> *IOropos* 521 e 528. Sui *Rhomaia* di Oropos vd. WILDING 2022, p. 239. I giochi istituiti per volontà di Silla ad Oropos potrebbero richiamarsi ai *Sylleia*, istituiti ad Atene dopo l'86 (*SEG* 13, 279 = *IG* II3 4 375); HABICHT 2000, pp. 342, 476. Per contro, i *Rhomaia* di Tebe, introdotti nel corso del II secolo a.C., furono interrotti proprio da Silla, che punì in vario modo la città di Tebe (*App. Mith.* 54; *Paus.* 9.7.5-6; *Plut. Sull.* 12.3-6, 19.6); KNOEPFLER 2004; WILDING 2022, p. 213. Silla, peraltro, celebrò comunque dei giochi a Tebe, per celebrare la sua vittoria a Cheronea (*Plut. Sull.* 19.6), la medesima vittoria, verosimilmente, celebrata anche ad Oropos. Per i *Sylleia*, cenni in SANTANGELO 2007, p. 215.

*I Oropos* 308 = *IG VII* 413 = *Syll.*<sup>3</sup> 747; *SEG* 15, 283; 22, 371; SHERK 1969, n. 23.

- 1 Μ[άαρ]κος Τερέντιος Μαάρκου υἱὸς Οὐάρρων Λεύκολλος, Γάϊος Κάσιος Λευκί[ου υἱὸς]  
 Λ[ογ]γῖνος ὕπατοι νν Ὀρωπίων ἄρχουσιν, βουλῆ, δήμωι χαίρειν· εἰ ἔρρωσθε εὖ ἂν ἔχ[οι νννν]  
 ὑμᾶς εἰδέναι βουλόμεθα, ἡμᾶς κατὰ τὸ τῆς συνκλήτου δόγμα τὸ γενόμενον ἐ[πί Λευκί]-  
 ου Λικινίου Μαάρκου Αὐρηλίου ὑπάτων ἐπεγνωκέναι περὶ ἀντιλογιῶν τῶν ἀνάμ[εσον]
- 5 θεῶι Ἀμφιαράωι καὶ τῶν δημοσιωνῶν γεγονότων {ἐπεγνωκέναι} ννν πρὸ μιᾶς εἰ[δυ-  
 ῶν]  
 Ὀκτομβρίων ἐμ βασιλικῆ Πορκία· ἐν συνβουλίωι νν παρήσαν Μάαρκος Κλαύδιος Μαάρκ[ου]  
 υἱὸς Ἀρνήσσης Μαάρκελλος, ννν Γάϊος Κλαύδιος Γαίου υἱὸς Ἀρνήσσης Γλάβερ, ν  
 Μάαρκος Κάσιος Μαάρκου υἱὸς Πωμεντίνα, νν Γάϊος Λικίνιος Γαίου υἱὸς  
 {Πωμεντίνα, ν Γάϊος Λικίνιος Γαίου υἱὸς} Στηλατίνα {Σ} Σακέρδως, vac.
- 10 Λεύκιος Οὐολύσκιος Λευκίου υἱὸς Ἀρνήσσης, νν Λεύκιος Λάρτιος Λευκίου υἱὸς ν  
 Πηπιρία, νν Γάϊος Ἀναῖος Γαίου υἱὸς Κλυτομίνα, νν Μάαρκος Τύλλιος Μαάρκου  
 υἱὸς ν  
 Κορνηλία Κικέρων, νν Κόϊντος Ἄξιος Μαάρκου υἱὸς Κυρίνα, νν Κόϊντος Πομπήτιος  
 Κοῖν-  
 του υἱὸς Ἀρνήσσης Ῥοῦφος, ν Αὔλος Κασκέλιος Αὔλου υἱὸς {ουιος} Ῥωμίλια, vac.  
 Κόϊντος Μυνύκιος Κοῖντου υἱὸς Τηρη{ρη}τίνα {Τηρητίνα} Θέρμος, νν Μάαρκος Πο-  
 πλίκιος νν
- 15 Μαάρκου υἱὸς Ὀρατία Σκαίουας, νν Τίτος Μαΐνιος Τίτου υἱὸς νν Λεμωνία, ν Λεύκιος ν  
 Κλαύδιος Λευκίου υἱὸς Λεμωνία· ννννν περὶ ὧν Ἑρμόδωρος Ὀλυνπίχου υἱὸς ἱερεὺς ν  
 Ἀμφιαράου ὅστις πρότερον ὑπὸ τῆς συνκλήτου σύνμαχος προσηγορευμέ-  
 νος ἐστίν, καὶ Ἀλεξίδημος Θεοδώρου υἱὸς, Δημῆναιτος Θεοτέλου υἱὸς, πρεσβευ-  
 τὰι Ὀρωπίων, λόγους ἐποιήσαντο ννν ἐπ<ε>ὶ ἐν τῷ τῆς μισθώσεως νόμωι αὐταὶ αἰ νν
- 20 χῶραι {ὑ<π>εξειρημένα ἐἰσίν}, ἃς Λεύκιος Σύλλας θεῶν ἀθανάτων ἱερῶν τεμενῶν  
 φυλακῆς ἔνεκεν συνεχώρησεν, ὑπεξειρημένα ἐἰσίν, νν ταύτας τε τὰς προσ-  
 ὄδους, περὶ ὧν ἄγεται τὸ πρᾶγμα, Λεύκιος Σύλλας τῷ θεῷ Ἀμφιαράωι πρ<ο>σώρι-  
 σεν ὅπως ὑπὲρ τούτων τῶν χωρῶν πρόσοδον τῷ δημοσιῶνι μὴ τελῶσιν νννν  
 καὶ περὶ ὧν Λεύκιος Δομέτιος Αἰνόβαλβος ννν ὑπὲρ δημοσιωνῶν εἶπεν ννν
- 25 ἐπεὶ ἐν τῷ τῆς μισθώσεως νόμωι αὐταὶ αἰ χῶραι ὑπεξειρημένα ἐἰσίν ννν  
 ἃς Λεύκιος Σύλλας θεῶν ἀθανάτων ἱερῶν τεμενῶν φυλακῆς ἔνεκεν νννν  
 συνεχώρησεν, νν οὔτε ὁ Ἀμφιαράος ὧι αὐταὶ αἰ χῶραι συνεχωρημένα ν  
 λέγονται, θεός ἐστιν, ὅπως ταύτας τὰς χώρας καρπίσζεσθαι ἐξῆ ν  
 τοὺς δημοσιῶνας· ννν ἀπὸ συνβουλίου γνώμης γνώμην ἀπεφηνά
- 30 μεθα· ὃ ἐπέγνωμεν, τῆι συνκλήτῳι προσανοίσομεν, νν τοῦτο ὃ καὶ νν  
 εἰς τὴν τῶν ὑπομημάτων δέλτον κατεχωρίσαμεν· ννν περὶ χώρας ν  
 Ὀρωπίας, περὶ ἧς ἀντιλογία ἦν πρὸς τοὺς δημοσιῶνας, κατὰ τὸν τῆς ν  
 μισθώσεως νόμον ν αὐτῆ ὑπεξειρημένη ἐστίν, ἵνα μὴ ὁ δημοσιῶ  
 νης αὐτὴν καρπίζηται κατὰ τὸ τῆς συνκλήτου δόγμα ἐπέγνωμεν·

- 35 ἐν τῷ τῆς μισθώσεως νόμῳ ὑπεξειρημένην δοκεῖ εἶναι οὕτως· ννν  
 ἐκτός τε τούτων ἢ εἴ τι δόγμα συνκλήτου αὐτοκράτωρ αὐτοκράτορες τ[ε]  
 ἡμέτεροι καταλογῆς θεῶν ἀθανάτων ἱερῶν τεμενῶν τε φυλακῆς νν  
 καρπίζεσθαι ἔδωκαν, κατέλιπον· νν ἐκτός τε τούτων ἂ Λεύκιος νννν  
 Κορνήλιος Σύλλας αὐτοκράτωρ ἀπὸ συνβουλίου γνώμης θεῶν νννν
- 40 ἀθανάτων ἱερῶν τεμενῶν τε φυλακῆς ἔνεκεν καρπίζεσθαι ἔδωκεν ν  
 ὃ τὸ αὐτὸ ἢ σύνκλητος ἐπεκύρωσεν οὔτε μετὰ ταῦτα δόγματι ννν  
 συνκλήτου ἄκυρον ἐγενήθη· νν Λεύκιος Κορνήλιος Σύλλας ἀπὸ συν  
 βουλίου γνώμης γνώμην εἰρηκέναι δοκεῖ· νν τῆς εὐχῆς ἀποδόσεως ννν  
 ἔνεκεν τῷ ἱερῷ Ἀμφιαράου χώραν προστίθημι πάντη πάντοθεν πόδας
- 45 χιλίους, ἴνα καὶ αὕτη ἢ χώρα ὑπάρχη ἄσυλος· ὡσαύτως τῷ θεῷ Ἀμφιαράω ννν  
 καθιερωκέναι τῆς πόλεως καὶ τῆς χώρας λιμένων τε τῶν Ὠρωπίων ν  
 τὰς προσόδους ἀπάσας εἰς τοὺς ἀγῶνας καὶ τὰς θυσίας, ἃς Ὠρωπαῖοι ν  
 συντελοῦσιν θεῷ Ἀμφιαράω, ὁμοίως δὲ καὶ ἃς ἂν μετὰ ταῦτα ὑπὲρ τῆς  
 νίκης καὶ τῆς ἡγεμονίας τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων συντελέσουσιν, νννννν
- 50 ἐκτός ἀγρῶν τῶν Ἑρμοδώρου Ὀλυμπίχου υἱοῦ ἱερέως Ἀμφιαράου τοῦ ν  
 διὰ τέλους ἐν τῇ φιλίᾳ τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων μεμενηκότος· περὶ τοῦ  
 του τοῦ πράγματος δόγμα συνκλήτου νν ἐπὶ Λευκίου Σύλλα Ἐπαφροδίτου,  
 Κοίντου Μετέλλου Εὐσεβοῦς ὑπάτων νν ἐπικεκυρωμένον δοκεῖ εἶναι ννν  
 ὅπερ ἢ σύνκλητος ἐδογματίσεν καὶ εἰς τούτους τοὺς λόγους· ὅσα τε θεῶι
- 55 Ἀμφιαράω καὶ τῷ ἱερῷ αὐτοῦ ν Λεύκιος Κορνήλιος Σύλλας ἀπὸ συ<ν>βουλίου ν  
 γνώμης προσώρισεν συνεχώρησεν, τὰ αὐτὰ ἢ σύνκλητος τούτῳ τῷ θεῷ νν  
 δοθῆναι συνχωρηθῆναι ἠγήσατο· ἐν τῷ συμβουλίῳ παρήσαν ν  
 οἱ αὐτοὶ οἱ ἐμ πραγματῶν συμβεβουλευμένων δέλτῳ πρώτῃ ν  
 κηρώματι τεσσαρεσκαίδεκάτῳ· δόγμα συνκλήτου τοῦτο γενόμενόν νν
- 60 ἐστίν· πρὸ ἡμερῶν δεκαεπτὰ καλανδῶν Νοεμβρίων ἐν κομετίῳ· ν  
 γραφομένου παρήσαν νν Τίτος Μαίνιος Τίτου υἱὸς Λεμωνία, νν  
 Κόϊντος Ῥάγκιος Κόϊντου υἱὸς Κλαυδία, Γάϊος Οὐσέλλιος Γάϊου νν  
 υἱὸς Κυρίνα Οὐάρρων· νν περὶ ὧν Μάαρκος Λεύκολλος, Γάϊος Κάσιος  
 ὑπατοὶ ἐπιγνόντες ἀπήγγειλαν περὶ Ὠρωπίας χώρας καὶ τῶν
- 65 δημοσιωνῶν ἑαυτοὺς ἐπεγνωκέναι· ὡσαύτως τὴν Ὠρωπίων ν  
 χώραν ὑπεξειρημένην δοκεῖν εἶναι κατὰ τὸν τῆς μισθώσεως νόμον  
 μὴ δοκεῖν τοὺς δημοσιώνας ταῦτα καρπίζεσθαι· οὕτως ννν  
 καθὼς ἂν αὐτοῖς ἐκ τῶν δημοσίων πραγμάτων πιστεῶς τε τῆς ν  
 ἰδίας ἐφαίνετο, ἔδοξεν. vacat

### Bibliografia

- ACCAME 1946 = S. ACCAME, *Il dominio romano in Grecia dalla Guerra Acaica ad Augusto*, Roma 1946.
- AGER 1990 = S.L. AGER, *Interstate Arbitrations in the Greek World, 337-90 B.C.*, Berkeley 1990.
- ANTONELLI 1989 = G. ANTONELLI, *Lucullo*, Roma 1989.
- ASTIN 1978 = A.E. ASTIN, *Cato the Censor*, Oxford 1978.



- ASTIN 1981 = M. ASTIN, *The Hellenistic World from Alexander to the Roman Conquest: A Selection of Ancient Sources in Translation*, Cambridge 1981.
- BARONOWSKI 1988 = D.W. BARONOWSKI, *Greece after 146 BC: Provincial Status and Roman Tribute*, in J. FOSSEY (ed.), *Syneisphora McGill. Papers in Greek Archaeology and History in Memory of Colin D. Gordon*, Amsterdam 1987, pp. 125-138.
- BARONOWSKI 1988a = D.W. BARONOWSKI, *The Provincial Status of Mainland Greece after 146 B.C.: A Criticism of Erich Gruen's Views*, in «Klio» LXX, 1988, pp. 448-460.
- BONANNO 2021 = D. BONANNO, *Riconoscere un dio 'ex senatus consulto'. La disputa tra gli abitanti di Oropo e i publicani romani (73 a.C.)*, in P. BUONGIORNO - G. CAMODECA (Hrsg.), *Die senatus consulta in den epigraphischen Quellen. Texte und Bezeugungen*, Stuttgart 2021, pp. 295-311.
- BONNECHÈRE 2003 = P. BONNECHÈRE, *Trophonios de Lébadée: cultes et mythes d'une cité béotienne au miroir de la mentalité antique*, Leiden 2003.
- BONNECHÈRE - BONNECHÈRE 1989 = P. BONNECHÈRE - M. BONNECHÈRE, *Trophonios à Lébadée. Histoire d'un oracle*, in «LEC» 57, 1989, pp. 289-302.
- BERTRAND 1992 = J.-M. BERTRAND, *Inscriptions historiques grecques*, Paris 1992.
- BROUGHTON 1968 = T.S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic*, voll. I-II, New York 1968.
- BRUNT 1956 = P. BRUNT, *Sulla and the Asian Publicans*, in «Latomus» 15, 1956, pp. 17-25.
- CANALI DE ROSSI 2001 = F. CANALI DE ROSSI, *Il ruolo dei patroni nelle relazioni politiche fra il mondo greco e Roma in età repubblicana ed augustea*, München-Leipzig 2001.
- COTTIER *et alii* 2008 = M. COTTIER - M.H. CRAWFORD - C.V. CROWTHER - J.-L. FERRARY - B.M. LEVICK - O. SALOMIES - M. WÖRRLE, *The Customs Law of Asia*, Oxford 2008.
- DENIAUX 2006 = E. DENIAUX, *Patronage, the Exchange of Favors, and Social Harmony*, in R. MORSTEIN-MARX - N. ROSENSTEIN (eds.), *A Companion to the Roman Republic*, Malden Mass. 2006.
- DI MARTINO FUSCO 1923 = M. DI MARTINO FUSCO, *L'ambasciata a Roma del 156 da parte di Atene per la riduzione delle riparazioni*, in «Mouseion» I, 1923, pp. 189-192.
- DRECOLL 2004 = C. DRECOLL, *Die Karneadesgesandtschaft und ihre Auswirkungen in Rom: Bemerkungen zur Darstellung der Karneadesgesandtschaft in den Quellen*, in «Hermes» CXXXII, 2004, pp. 82-91.
- DREHER 1996 = M. DREHER, *Die Lex portorii Asiae und der Zollbezirk Asia*, in «EA» XXVI, 1996, pp. 111-128.
- ECK 1990 = W. ECK, *Cn. Calpurnius Piso, cos. ord. 7 v. Chr. Und die lex portorii provinciae Asiae*, in «EA» XV, 1990, pp. 139-145.
- EHRHARDT 2002 = N. EHRHARDT, *Strategien römischer Publicani gegenüber griechischen Städten in der Zeit der Republik*, in N. EHRHARDT - L.-M. GÜNTHER (Hrsg.), *Widerstand - Anpassung - Integration: die griechische Staatenwelt und Rom: Festschrift für Jürgen Deininger zum 65. Geburtstag*, Stuttgart 2002, pp. 135-153.
- EILERS 2002 = C. EILERS, *Roman Patrons of Greek Cities*, Oxford 2002.
- ENGELMANN - KNUBBE 1989 = H. ENGELMANN - D. KNIBBE, *Das Zollgesetz der Provinz Asia. Eine neue Inschrift aus Ephesos*, in «EA» XIV, 1989, pp. 1-195.
- FERRARY 1978 = J.-L. FERRARY, *Rome les Balkans, la Grèce et l'Orient au II e siècle*, in C.

- NICOLET (éd.), *Rome et la conquête du monde méditerranéen. Genèse d'un empire*, Paris 1978, pp. 729-788.
- FERRARY 1988 = J.-L. FERRARY, *Philhellénisme et impérialisme. Aspects idéologiques de la conquête romaine du monde hellénistique de la seconde guerre de Macédoine à la guerre contre Mithridate*, Roma 1988.
- FERRARY 1999 = J.-L. FERRARY, *La liberté des cités et ses limites à l'époque républicaine*, in «MedAnt» II, 1999, pp. 69-84.
- FERRARY 2001 = J.-L. FERRARY, *À propos des pouvoirs d'Auguste*, in «CGG» XII, 2001, pp. 101-154.
- FEYEL 1992 = M. FEYEL, *Contribution à l'épigraphie béotienne*, Le Puy 1942.
- FRANCE 2021 = J. FRANCE, *Tributum. Une histoire fiscale de la conquête romaine*, Paris 2021.
- GELZER 1926 = M. GELZER, s.v. Lucullus, in *RE* 13/1, Stuttgart 1926, coll. 376-414.
- GRUEN 1986 = E.S. GRUEN, *The Hellenistic World and the Coming of Rome*, Berkeley 1986.
- HABICHT 1990 = C. HABICHT, *Cicero the Politician*, Baltimore 1990.
- HABICHT 2000 = C. HABICHT, *Athènes hellénistique. Histoire de la cité d'Alexandre le Grand à Marc Antoine*, Paris 2000.
- HILL 1946 = H. HILL, *Roman Revenues from Greece after 146 BC*, in «ClPh» XLI, 1946, pp. 35-42.
- JOCELYN 1977 = H.D. JOCELYN, *The Ruling Class of the Roman Republic and Greek Philosophers*, in «BRL» LX, 1977, pp. 323-366.
- KALLET-MARX 1995 = R.M. KALLET-MARX, *Hegemony to Empire. The Development of the Roman Imperium in the East from 148 to 62 B.C.*, Berkeley 1995.
- KEAVENEY 1992 = A. KEAVENEY, *Lucullus*, London-New York 1992.
- KNIBBE 1988 = D. KNIBBE, *Legum dicendarum in locandis vectigalibus omnis potestas*, in «JÖAI» LVIII, 1988, pp. 129-134.
- KNOEPFLER 1991 = D. KNOEPFLER, *L. Mummius Achaicus et les cités du golfe euboïque: à propos d'une nouvelle inscription d'Erétrie*, in «MH» XLVIII, 1991, pp. 252-280.
- KNOEPFLER 2004 = D. KNOEPFLER, *Les Rômaïa de Thèbes: un nouveau concours musical (et athlétique?) en Béotie*, in «CRAI» CXLVIII, 2004, pp. 1241-1279.
- KNOEPFLER 2008 = D. KNOEPFLER, *Louis Robert en sa forge: ébauche d'un mémoire resté inédit sur l'histoire controversée de deux concours grecs, les Trophônia et les Basileia à Lébadée*, in «CRAI» CLII, 2008, pp. 1421-1462.
- MAGANZANI 2002 = L. MAGANZANI, *Publicani e debitori d'imposta. Ricerche sul titolo edittale de publicanis*, Torino 2002.
- MARSHALL 1986 = A.J. MARSHALL, *Friends of the Roman People*, in «AJPh» LXXXIX, 1986, pp. 109-127.
- MASON 1974 = H.J. MASON, *Greek Terms for Roman Institutions. A Lexicon and Analysis*, Toronto 1974.
- MCGING 1995 = B.C. MCGING, *The ephesian custom law and the third mithridatic war*, in «ZPE» CIX, 1995, pp. 283-288.
- MEKLER 1902 = S. MEKLER, *Academicorum Philosophorum Index Herculaneensis*, Berlin 1902.

- MEROLA 1996 = G.D. MEROLA, *Il Monumentum Ephesenum e l'organizzazione territoriale delle regioni asiatiche*, in «MEFRA» CVIII, 1996, pp. 263-296.
- MEROLA 2001 = G.D. MEROLA, *Autonomia locale, governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiatiche*, Bari 2001.
- MÜLLER 2019 = C. MÜLLER, *Les méandres de la taxation romaine en Grèce à la fin de l'époque hellénistique: une vue d'Oropos (à propos de RDGE 23)*, in A. HELLER - C. MÜLLER - A. SUSPÈNE (éds.), *Philorhōmaios kai philhellèn. Hommages à Jean-Louis Ferrary*, Genève 2019, pp. 391-417.
- MÜLLER 2019a = C. MÜLLER, *L'empreinte de Sylla: les conséquences de la première guerre mithridatique sur les territoires et paysages béotiens*, in T. LUCAS - C. MÜLLER - A.C. ODDON-PANASSIÉ (éds.), *La Béotie de l'archaïsme à l'époque romaine. Frontières, territoires, paysages*, Paris 2019, pp. 155-178.
- NICOLET 1980 = Cl. NICOLET, *Les clauses fiscales*, in J.-C. DUMONT - J.-L. FERRARY - P. MOREAU - Cl. NICOLET (éds.), *Insula Sacra. La loi gabinia-calpurnia de Délos (58 av. J.-C.)*, Roma 1980, pp. 77-109.
- NICOLET 1990 = Cl. NICOLET, *À propos du règlement douanier d'Asie: demosiōnia et les prétendus quinque publica Asiae*, in «CRAI» CXXX, 1990, pp. 675-698.
- NICOLET 1991 = Cl. NICOLET, *Le Monumentum Ephesenum et les dîmes d'Asie*, in «BCH» CXV, 1991, pp. 465-480.
- NICOLET 1993 = Cl. NICOLET, *Le Monumentum Ephesenum et la délimitation du portorium d'Asie*, in «MEFRA» CV, 1993, pp. 929-959.
- NICOLET 1999 = Cl. NICOLET, *Le Monumentum Ephesenum, la loi Terentia Cassia et les dîmes d'Asie*, in «MEFRA» CXI, 1999, pp. 191-215.
- OIKONOMIDES 1979 = A.N. OIKONOMIDES, *Defeated Athens. The land of Oropos, Caesar and Augustus. Notes on the sources for the history of the years 49-27 BC*, in «AW» II, 1979, pp. 97-103.
- VAN OOTEGHEM 1959 = J. VAN OOTEGHEM, *Lucius Licinius Lucullus*, Brüssel 1959.
- POWELL 2013 = J.G.F. POWELL, *The Embassy of the Three Philosophers to Rome in 155 BC*, in C. KREMMYDAS - K. TEMPEST (eds.), *Hellenistic Oratory. Continuity and Change*, Oxford 2013, pp. 219-247.
- PRANDI 1987 = L. PRANDI, *Problemi del confine attico-beotico. La zona di Eleutere*, in M. SORDI (a cura di), *Il confine nel mondo classico*, Milano 1987, pp. 50-79.
- PURPURA 2005 = G. PURPURA, *La provincia romana d'Asia, i publicani e l'epigrafe di Efeso*, in «Iura» LIII, 2005, pp. 177-198.
- RAGGI 2001 = A. RAGGI, *Senatus consultum de Asclepiade Clazomenio sociisque*, in «ZPE» CXXV, 2001, pp. 73-116.
- RIGSBY 1996 = K.J. RIGSBY, *Asylia: territorial inviolability in the Hellenistic world*, Berkeley 1996.
- ROSENBERGER 1992 = V. ROSENBERGER, *Bella et expeditiones. Die antike Terminologie der Kriege Roms*, Stuttgart 1992.
- SANTANGELO 2007 = F. SANTANGELO, *Sulla, the Elites and the Empire: A Study of Roman Policies in Italy and the Greek East*, Leiden-Boston 2007.
- SANTANGELO 2014 = F. SANTANGELO, *Roman Politics in the 70s B.C.: a Story of Realignment?*, in «JRS» 104, 2014, pp. 1-27.

- SAYAR - SIEWERT - TAEUBER 1994 = M.H. SAYAR - P. SIEWERT - H. TAEUBER, *Asylie-Erklärungen des Sulla und des Lucullus für das Isis-und Sarapisheiligtum von Mopsuestia (Ostkilikien)*, in «Tyche» IX, 1994, pp. 113-130.
- SHERK 1969 = R.K. SHERK, *Roman Documents from the Greek East*, Baltimore 1969.
- SINEUX 2007 = P. SINEUX, *Amphiaraios*, Paris 2007.
- SPAGNUOLO VIGORITA 1996 = T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Lex portus Asiae. Un nuovo documento sull'appalto delle imposte*, in *I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica*, Atti del Convegno, Torino, 17-19 ottobre 1994, Napoli 1996, pp. 3-74.
- TRISCIUOGGIO 1998 = A. TRISCIUOGGIO, *Sarta tecta, ultrotributa, opus publicum faciendum locare sugli appalti relativi alle opere pubbliche nell'età repubblicana e augustea*, Napoli 1998.
- VALGIGLIO 1954 = E. VALGIGLIO, *Plutarco. Vita di Silla*, Torino 1954.
- WALLACE 2014 = C. WALLACE, *Ager publicus in the Greek East: I. Priene 111 and Other Examples of Resistance to the Publicani*, in «Historia» LXIII, 2014, pp. 38-73.
- WILDING 2022 = A. WILDING, *Reinventing the Amphiareion at Oropos*, Leiden-Boston 2022.
- ZOUMBAKI 2019 = S. ZOUMBAKI, *Sulla's Relations with the Poleis of Central and Southern Greece in a Period of Transitions*, in A. ECKERT - A. THEIN (eds.), *Sulla. Politics and Reception*, Berlin-Boston 2019, pp. 33-53.